

Comune di Pavarolo
Città Metropolitana di Torino

Regolamento di
Polizia Rurale

Approvato con deliberazione del C. C. n. 2 del 09.03.2017

Indice

Titolo I Generalità del regolamento

- Art. 1- Limiti del regolamento
- Art. 2 - Oggetto del Servizio di polizia Rurale
- Art. 3 - Organi preposti al servizio di polizia rurale
- Art. 4 - Ordinanze

Titolo II Rispetto dei beni privati e beni comunali

- Art. 5 - Passaggio su fondi privati
- Art. 6 - Passaggio su fondi comunali
- Art. 7 - Sentieri panoramici
- Art. 8 - Percorsi fuoristrada
- Art. 9 - Ingresso e passaggio su fondi altrui
- Art. 10 - Occupazione di fondi altrui
- Art. 11 - Divieto di scarico su fondi altrui
- Art. 12 - Sciami d'api
- Art. 13 - Appropriazione indebita di prodotti agricoli
- Art. 14 - Controllo sull'appropriazione dei prodotti

Titolo III Pascolo, caccia e pesca

- Art. 15 - Pascolo degli animali
- Art. 16 - Pascolo su fondi privati e sui fondi comunali
- Art. 17 - Spostamento degli animali, pascolo vagante
- Art. 18 - Caccia e pesca

Titolo IV Costruzione case rurali

- Art. 19 - Costruzione dei fabbricati rurali
- Art. 20 - Acque piovane e di altra natura
- Art. 21 - Igiene dei fabbricati rurali
- Art. 22 - Stalle e concimaie
- Art. 23 - Trasporto del letame

- Art. 24 - Annaffiamento con acque luride
- Art. 25 - Annaffiamento con acque pubbliche
- Art. 26 - Trattamento degli animali
- Art. 27 - Vendita diretta dei prodotti agricoli

Titolo V Fossi, canali, distanze alberi, rami protesi, radici e sponde

- Art. 28 - Libero deflusso delle acque
- Art. 29 - Distanza per fossi, canali ed alberi
- Art. 30 - Regimazione delle acque
- Art. 31 - Spurgo e pulizia fossi e canali
- Art. 32 - Scarti di lavorazione
- Art. 33 - Recisione rami protesi, radici e pulizia sponde
- Art. 34 - Lavorazione del terreno
- Art. 35 - Dilavamento superficiale delle acque piovane

Titolo VI Malattia delle piante e la loro difesa

- Art. 36 - Trattamenti antiparassitari
- Art. 37 - Difesa contro le malattie delle piante e lotta obbligatoria contro la processionaria
- Art. 38 - Residui di coltivazioni
- Art. 39 - Terreni ingerbiditi e vigneti incolti

Titolo VII Malattia del bestiame

- Art. 40 - Obbligo di denuncia
- Art. 41 - Malattie contagiose e smaltimento di animali morti

Titolo VIII Manutenzione ed uso delle strade

- Art. 42 - manutenzione di strade pubbliche o di uso pubblico. Accessi e diramazioni.
- Art. 43 - Transito con mezzi cingolati e circolazione dei mezzi agricoli sulle strade
- Art. 44 - Pulizia delle strade
- Art. 45 - Aratura dei terreni

Titolo IX Tutela dell'ambiente

Art. 46- Abbandono dei rifiuti

Art. 47 - Tutela delle sorgenti

Art. 48 - Tutela delle piante di valore storico, ambientale e paesaggistico

Titolo X Tutela dei boschi

Art. 49 - Esecuzione dei tagli dei boschi

Art. 50 - Accensione fuochi e prevenzione incendi

Art. 51 - Messa a dimora piante ad alto fusto

Art. 52 - Messa a dimora piante da frutto

Art. 53 - Messa a dimora viti, arbusti e siepi

Art. 54 - Divieti

Art. 55 - Deroche

Art. 56 - Vicinato

Titolo XI Controlli e sanzioni

Art. 57- Violazioni e sanzioni

Art. 58 - ripristino ed esecuzione d'ufficio

Art. 59 - Omissioni ed ottemperanze

Art. 60 - Sequestro e custodia

Titolo XII Disposizioni transitorie finali

Art. 61 - Entrata in vigore

Art. 62 - Deroga

Art. 63 - Norme generali

TITOLO I

GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - LIMITI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale per l'intero territorio comunale sia all'interno sia all'esterno dei centri abitati, nel rispetto del principio di specialità, delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti.

Con il presente regolamento si stabiliscono le norme per regolare il pascolo degli animali, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per la manutenzione e la pulizia delle strade comunali, vicinali ed interpoderali, per la gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti da allevamento palabili, per la lotta contro le malattie delle piante e contro le malattie del bestiame, per la preparazione e vendita diretta dei prodotti agricoli.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di Polizia Rurale dovrà assicurare sul territorio del Comune, la regolare applicazione delle Leggi e dei Regolamenti. Tutelare e riqualificare l'ambiente naturale in tutti suoi aspetti;

Assicurare la più efficace azione protettiva e di valorizzazione nei confronti delle aree boschive;
Promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attività agricole esistenti ed incentivarne la nascita di nuove.

Ai fini del conseguimento delle finalità del presente regolamento sarà necessario che le istituzioni ed i cittadini prendano costantemente coscienza delle criticità del territorio per poterne praticare la salvaguardia.

ART. 3 - ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di polizia rurale fa capo al Servizio Tecnico Comunale . La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate agli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P.

ART. 4 - ORDINANZE

Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all' applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano carattere di contingibilità ed urgenza.

Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all' applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento che non abbiano carattere contingibile ed urgente, sono emanate dal Responsabile del Servizio Tecnico.

Le ordinanze, quando sono destinate ad un soggetto determinato devono avere i seguenti requisiti:

- a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;

b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme del Regolamento di Polizia Rurale violate;

c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso; Se l'ordinanza adottata ai sensi del presente articolo è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

TITOLO II

RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

ART. 5 - PASSAGGIO SU FONDI PRIVATI

È proibito entrare e/o passare abusivamente e con continuità sui fondi altrui, anche se incolti e non muniti di recinti o ripari.

Gli aventi diritto di passaggio su fondi altrui per servitù acquisita o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario e/o dal conduttore del fondo, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Il diritto di passaggio sui fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquisita od il permesso ottenuto dal proprietario. Non si dovrà deviare dalla strada consueta o espressamente determinata. Se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, questo non potrà transitare incustodito. In ogni caso qualunque sia la forma di transito (pedonale, veicolare o con bestiame) non è comunque possibile sostare sull'area di transito

ART. 6 - PASSAGGI SU FONDI COMUNALI

È vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. I possessori di permesso di attraversamento dei terreni comunali sono tenuti ad osservare le norme per i passaggi sui terreni privati dettate nell' articolo precedente.

È vietato in ogni caso utilizzare per qualsiasi motivo fondi o spazi di proprietà del Comune, salvo specifiche autorizzazioni.

Inoltre è vietato il rinnovo di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali, con le strade comunali e vicinali, senza avere ottenuta preventiva autorizzazione dal Servizio tecnico comunale.

ART. 7- SENTIERI 'PANORAMICI

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza, da parte di turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco.

Il passaggio di tali sentieri su fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal proprietario e/o conduttore del fondo.

Il passaggio di tali sentieri su fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

Tali passaggi non costituiranno mai servitù di passaggio o diritto ad usucapione .

ART. 8 - PERCORSI FUORISTRADA

Su tutto il territorio comunale sono vietati i percorsi fuori strada con mezzi motorizzati ed il parcheggio sui terreni agricoli di ogni specie, ad esclusione di quanto autorizzato ex Art. 11 della Legge Regione Piemonte n° 32/82 e s.m.i.

ART. 9 – INGRESSO E PASSAGGIO SU FONDI ALTRUI

Salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o animali domestici sfuggiti al proprietario, è vietato entrare nei fondi di proprietà sia pubblica sia privata altrui, anche se non in attività di coltura e non muniti di recinti o ripari. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui, devono esercitare tale diritto, in modo da non arrecare danno alcuno ai fondi medesimi, ai beni ed alle colture.

ART 10 – OCCUPAZIONE DI FONDI ALTRUI

E' vietata qualsiasi forma di occupazione, anche temporanea di fondi e aree agrosilvopastorali o incolti, nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica sia privata, senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

ART 11 – DIVIETO DI SCARICO SU FONDI ALTRUI

È vietato sui fondi altrui, sia privati sia di pubblico demanio, il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale, quale ad esempio macerie, eternit, rottami, pneumatici usurati, residui industriali e sostanze putrescibili.

ART 12 – SCIAMI D' API

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, gli sciami scappati dagli alveari potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi, soltanto quando il proprietario degli sciami, non li abbia inseguiti entro 02 (due) giorni, od abbia cessato durante 02 (due) giorni di inseguirli. L'apicoltore che dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati alle coltura ed alle piante.

ART. 13 - APPROPRIAZIONE INDEBITA DI PRODOTTI AGRICOLI

Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore, racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui. anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli incaricati del servizio di Polizia Rurale. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto. non occorre il permesso per iscritto. Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura sul fondo altrui. il proprietario della coltivazione franata ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

I frutti delle piante, anche se situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. I frutti spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche strade appartengono al proprietario del terreno su cui sono caduti o a chi li raccoglie.

I frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (art. 896 *del Codice Civile*). E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui, se non recintati, senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. La raccolta dei funghi e dei tartufi è regolamentata in tempi e modalità secondo le leggi e comunicazioni regionali. I proprietari dei fondi possono vietare la raccolta di prodotti spontanei mediante apposizione di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continua.

ART. 14 - CONTROLLO SULL'APPROPRIAZIONE DEI PRODOTTI

Gli incaricati del servizio di polizia Rurale, quando sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle ai competenti uffici municipali per gli accertamenti del caso, fermi restando gli obblighi derivanti loro dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale.

TITOLO III PASCOLO, CACCIA, PESCA

ART. 15 - PASCOLO DEGLI ANIMALI

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento rechi danni ai fondi confinanti o molestia ai passanti o provochi pericolo per i mezzi di locomozione di ogni genere in transito. Nelle ore notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi. Qualsiasi spostamento di greggi, sempre munito di certificazione sanitaria, entro i confini del territorio comunale, deve essere comunicato almeno tre giorni prima della partenza dal titolare del gregge. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata dal consenso dei proprietari dei fondi sui quali sarà esercitato il pascolo. Altresì, occorrerà dichiarare il numero dei capi costituenti il gregge, tenendo presente che, per ogni cento capi, l'allevatore dovrà disporre di un ettaro di prato necessario per il pascolo settimanale. È richiesta l'indicazione dell'esatto recapito a cui inviare eventuali comunicazioni. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 *commi 2-3* e 925 *del Codice Civile* il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare sul territorio comunale o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

Per le violazioni di quanto previsto dal presente articolo saranno applicate sanzioni amministrative da Euro 1033 a Euro 2582.

ART 16 – PASCOLO SUI FONDI PRIVATI E SUI FONDI COMUNALI

In qualsiasi epoca dell'anno, nessuno può condurre animali a pascolare, sia propri, sia altrui senza essere autorizzato con permesso scritto del proprietario o del conduttore del fondo. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia. Nel solo caso in cui il proprietario o il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto (art. 636 del C. P.).

E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal competente

organo comunale, subordinata all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle Leggi forestali.

Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile ed all'art. 672 del Codice Penale, è vietato lasciare bestiame al pascolo - senza la necessaria custodia, realizzabile anche a mezzo di recinzioni elettriche e/o similari.

Coloro che transitano con mandrie e greggi, dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Sarà compito del personale di scorta al gregge, preoccuparsi affinché gli animali in transito non procurino danni alle proprietà prospicienti la pubblica via ovvero le strade di qualunque genere utilizzate.

ART 17 – SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI. PASCOLO VAGANTE

Il pascolo vagante è disciplinato dalla normativa vigente che prevede, tra l'altro, che il proprietario, conduttore o detentore delle greggi tuteli il benessere animale, la sicurezza degli operatori in occasione delle prove diagnostiche, disponga di strutture di ricovero o di idonei dispositivi per il contenimento degli animali, e che sia dotato del registro di pascolo vagante rilasciato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio. La domanda per il pascolo deve essere inoltrata all'ASL che, trasmette via fax o mail la notizia ai Sindaci dei Comuni interessati. Il nulla osta da parte del Sindaco si considera rilasciato con il trascorrere di 7 giorni dalla comunicazione senza che sia intervenuto un esplicito diniego.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

ART. 18 - CACCIA E PESCA.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

TITOLO IV COSTRUZIONI E CASE RURALI

ART. 19 - COSTRUZIONE DEI FABBRICATI RURALI

Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di case rurali, stalle, fabbricati rurali ed ogni altra pertinenza, si applicano le norme in materia urbanistico edilizia ed igienico-sanitaria e del regolamento edilizio. Le case rurali e le attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata in modo da evitare danno alle strade.

ART. 20 - ACQUE PIOVANE E DI ALTRA NATURA

I cortili, le aie e gli orti annessi agli edifici devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali e/o meteoriche che dovranno essere opportunamente incanalate al fine di evitare danni a terzi.

È vietato produrre stillicidi di acque su altrui fondi pubblici o privati.

Gli accessi alle strade comunali, qualora posti in condizioni di forte pendenza, dovranno essere muniti di griglie tali da evitare allagamento degli stessi.

ART. 21 - IGIENE DEI FABBRICATI RURALI

Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia.

I fienili, le stalle, le concimaie ed ogni altra pertinenza sono soggetti alle norme di igiene previste Dalla normativa vigente.

ART. 22 - STALLE E CONCIMAIE

Le stalle devono essere fornite di apposita concimaia costruita e mantenuta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile lontane da corsi d' acqua. Dovendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi posti sul nudo terreno dovranno essere autorizzati, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica; dette concimaie se poste in aperta campagna devono essere a conveniente distanza da corsi d' acqua e in località che non diano luogo per la loro posizione, a possibili infiltrazioni inquinanti le falde acquifere.

Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di prima classe.

ART. 23 - TRASPORTO DEL LETAME

- Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili, deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti. Detti veicoli dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché ottemperare alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
- Per i materiali di facile dispersione, in conseguenza dell'azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che lo stesso non abbia a sollevarsi e disperdersi nell'aria.
- I trasporto e lo spargimento di letame, di liquami zootecnici e di concimi chimici, in particolare nel centro abitato e nelle frazioni, non può avvenire dalle ore 20,00 alle ore 08,00 e nei giorni festivi alle ore 09,00, e dalle ore 12,00 alle ore 14,00.

Il letame dovrà essere interrato secondo i termini di legge.

La perdita accidentale del carico o di parti di esso dovrà essere prontamente rimossa dal terreno e/o dalla strada su cui è caduto.

ART. 24 - ANNAFFIAMENTO CON ACQUE LURIDE .

E' proibito annaffiare le colture per aspersione con pozzo nero, colaticcio e con acque luride o inquinanti.

ART. 25 - ANNAFFIAMENTO CON ACQUE PUBBLICHE

L'annaffiamento con acque pubbliche è regolamentato dalle norme vigenti in materia.

ART. 26 – DEL TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI.

Con riferimento all'art. 727 del Codice Penale, è vietato infierire verso gli animali maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive o alimentandoli insufficientemente. Gli animali che si trasportano su veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire. Con riferimento alla L.189/2004 è vietato il maltrattamento degli animali nonché il loro impiego in combattimenti clandestini o competizione non autorizzate.

Ai sensi dell'art.727 del C.P. così come modificato dalla L.189/2004 è disciplinato l'abbandono e la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. E' vietata la custodia degli animali in locali o luoghi malsani ed inadatti. La macellazione dovrà avvenire nel rispetto dei metodi dettati dal Regolamento (CE) N. 1099/2009 del 24/09/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

La soppressione di un animale, se richiesta dal proprietario può essere eseguita solo da un Medico Veterinario e deve essere preceduta da anestesia profonda, per evitare ogni trauma e sofferenza (L.R. 34/93e Regolamento di attuazione).

Chiunque organizza manifestazioni di qualsiasi tipo che coinvolgono o hanno come protagonisti gli animali, deve essere autorizzato dal Comune.

Il Comune deve richiedere sempre in questi casi il parere preliminare del Servizio Veterinario dell'ASL, assicurando la sorveglianza veterinaria, così da prevenire i rischi sanitari con inconvenienti igienici e le violazioni al benessere animale.

Per questo motivo le domande devono essere inoltrate con sufficiente anticipo (di norma almeno un mese).

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali, deve essere denunciata immediatamente al Sindaco. La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dalla normativa vigente.

E' vietata l'uccisione degli animali insettivori utili all'agricoltura, quali uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc.. nel caso che gli stessi ed alcune specie granivore in particolare piccioni, anatre e colombi, si rendessero molesti a qualche coltura, sarà fatta tempestiva domanda all'Ufficio Provinciale competente o all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni su come allontanarli, in conformità alle Leggi e Regolamenti. Tali disposizioni non derogano da quanto previsto dalle campagne di contenimento di animali selvatici quali nutrie, cinghiali ecc.

Chiunque detiene un animale d'affezione, a qualsiasi titolo, ne è direttamente responsabile e deve:

- 1- somministrare regolarmente idonei alimenti e lasciare acqua a disposizione;
- 2- garantire un ricovero adatto all'animale tenuto all'aperto, che deve potersi riparare in caso di condizioni climatiche sfavorevoli (pioggia, gelo, neve, ecc.);
- 3- consentire la possibilità di gioco e movimento. Se l'animale è tenuto in uno spazio recintato deve disporre di almeno 08 (otto) metri quadrati e si devono assicurare buone condizioni di pulizia.

La detenzione alla catena deve essere evitata, qualora si renda necessaria, occorre che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5m di lunghezza.(D.P.G.R. 4359/93).

Chiunque detiene un animale d'affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere è vietato detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi. Chiunque intende detenere un cane è tenuto ad accertarsi della sua identificazione registrazione all'anagrafe canina regionale.

I proprietari ed i detentori di cani provvedono entro 60 gg. dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione alla loro identificazione con microchip. Chiunque violi i commi 1 – 2 e 3 del presente Articolo verrà segnalato alla competente autorità sanitaria per i successivi adempimenti..

I proprietari di cani, gatti, ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

ART 27 –VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI.

Ai produttori agricoli è consentita la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura e/o allevamento, nel rispetto delle normative vigenti, previa comunicazione al Comune sede dell'Azienda.

TITOLO V

FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI, PROTESI, RADICI E SPONDE

ART. 28 - LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

I proprietari dei terreni su cui defluiscono, per via naturale, acque meteoriche di fondi superiori, non devono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono pure vietate le piantagioni che, inoltrandosi dentro i fossi e i canali, restringono la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade. Le piantagioni possono essere fatte tenendo la distanza di metri cinque dall'argine superiore dei corsi d'acqua pubblici.

ART. 29 – DISTANZA PER FOSSI, CANALI E ALBERI

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno..

ART. 30 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE.

È necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo.

E proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi e altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche.

Secondo le norme del Codice Civile, è proibito a chiunque deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale e/o di riversarla sulle strade. È altresì proibito convogliare l'acqua con tubazioni o altri manufatti, farla sfociare sui fondi del proprietario sottostante. Eventuali opere vanno concordate con i confinanti, i quali, pur consentendo l'attraversamento della proprietà, non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

Per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, i fossi devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

I terreni seminativi, nudi od erborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

ART. 31- SPURGO E PULIZIA FOSSI E CANALI

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e/o di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

La costruzione e la manutenzione degli attraversamenti dei fossi per l'accesso a proprietà privata sarà a carico del proprietario del fondo a cui è mirato l'accesso.

Gli attraversamenti dei fossi di strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe, devono essere spurgate dai proprietari.

Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali agli incroci con strade simili sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

L'irrigazione delle diverse colture deve essere effettuata in modo da non arrecare danni e molestie a terzi.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche, andrà regolata in modo tale che le acque non defluiscano sulla sede stradale, al fine di evitare qualsiasi danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

In ottemperanza agli obblighi suddetti, gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione, dovranno collocare i macchinari per l'irrigazione, ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da impedire la caduta di acqua sulla carreggiata e realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

Nei periodi dell' anno nei quali si rendesse necessario intervenire contro la crescente proliferazione di zanzare nell' ambito urbano, con il fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e prevenire l'instaurarsi di condizioni favorevoli per la trasmissione di pericolose patologie igieniche-sanitarie, il Sindaco emetterà apposita ordinanza attraverso la quale indicherà le modalità di intervento alle quali, tutti i cittadini, sono obbligati ad ottemperare;

Al fine di evitare le condizioni favorevoli allo sviluppo di popolazioni di zanzare, anche al di fuori dei periodi dell' anno previsti nel punto precedente del presente articolo, si devono adottare le seguenti misure profilattiche nelle proprietà private:

a) nelle aree contigue alle abitazioni (terrazze, giardini, orti etc.) va evitata la formazione di raccolte d'acqua, rimuovendo qualsiasi contenitore per lo sviluppo larvale, come ad esempio secchi, bacinelle, barattoli, bidoni, copertoni di veicoli usati ecc.;

b) eliminare le piccole raccolte d'acqua (es. teli di nylon che formano pozze artificiali) svuotando l'acqua nel terreno; inoltre, contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori ecc., vanno svuotati e puliti periodicamente almeno ogni settimana;

c) eventuali contenitori di acqua inamovibili, come vasche in cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, vanno coperti con strutture rigide o reti a maglia molto fine (reti zanzariere);

d) nelle piccole fontane ornamentali da giardino introdurre pesci che si nutrono di larve, come ad esempio i pesci rossi;

e) tenere ben rasata l'erba dei giardini privati e condominiali ed eliminare le sterpaglie;

f) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell' acqua piovana, presenti in giardini e cortili, vanno ispezionate, pulite e svuotate almeno ogni due settimane.

Colture agrarie, taglio legna ed allevamenti - Limitazioni dei rumori

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco, avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti relativamente agli allevamenti del bestiame, alle colture agrarie ed al taglio della legna ed ordinare in caso di inadempienze la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento;

Tosaerba, motocoltivatori, decespugliatori, tagliasiepi ed apparecchiature similari, non possono essere utilizzati all'interno delle seguenti fasce orarie:

- dalle, ore 21,00 alle ore 7,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00 nei giorni feriali
- dalle ore 21,00 alle ore 09,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00 nei giorni festivi;

I trattori impiegati in postazione fissa (irrigazione, taglio legna ecc.), all'interno dei centri abitati, devono essere posti ad una distanza dalle abitazioni, in modo tale che non arrechino disturbo acustico e/o di emissioni di fumi, percepibili dagli 'occupanti delle stesse, oltre a funzionare all'interno delle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00 nei giorni feriali;
- dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00 nei giorni festivi;

ART. 32 - SCARTI DI LAVORAZIONE

E' vietato gettare nei corsi d'acqua qualsiasi scarto di lavorazione.

ART. 33 - RECISIONE RAMI PROTESI, RADICI E PULIZIA SPONDE

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regulate le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante ed alberi con baricentro oltre il ciglio della strada che si protendono oltre il ciglio stradale. I proprietari dei - fondi hanno l'obbligo di rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi o ramaglie di qualsiasi specie o dimensioni, che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul sedime stradale.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade pubbliche hanno l'obbligo di tenere pulite le scarpate ascendenti o discendenti; hanno inoltre l'onere di asportare periodicamente le porzioni di terreno - o materiale di qualsivoglia natura franato nella cunetta stradale e/o nel fosso. Hanno anche l'obbligo di mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regulate in modo da evitare che danneggino i corpi dell'illuminazione pubblica riducendo la luminosità nelle ore notturne, nonché la visione degli specchi parabolici riflettenti la visibilità della carreggiata. Le siepi poste a dimora al confine con strade pubbliche o di uso pubblico, nonché a confine con altre proprietà sia pubbliche sia private, non potranno superare l'altezza massima di metri 3,00.

In caso di inadempienza da parte del proprietario o del conduttore, il Comune dopo ordinanza provvederà direttamente, ponendo a carico del trasgressore le relative spese;

ART. 34 - LAVORAZIONE DEL TERRENO

I frontisti delle strade pubbliche non possono seminare e lavorare i terreni dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna di almeno 1.00 metro dal margine superiore del fosso, della strada o della scarpata; in ogni caso, se, nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, vengano arrecati danni a fossi e/o strade, chi ha causato il danno è tenuto al risarcimento dei danni ed al ripristino delle condizioni iniziali.

Quando la scarpata è di altezza maggiore di mt. 1,50 la distanza dal ciglio o capezzagna dovrà essere di almeno mt. 1,20 e dovrà essere lasciato il solco di scola.

ART. 35 – DILAVAMENTO SUPERFICIALE DELLE ACQUE PIOVANE

I proprietari ed i conduttori dei fondi coltivati dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento della funzionalità.

Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera non consona ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo, i proprietari e/o i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati. E' fatto obbligo qualora il fondo abbia una larghezza maggiore di mt. 15.00 nel senso di massima pendenza di essere dotato delle opere previste al primo punto.

TITOLO VI MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA

Art. 36 - Trattamenti antiparassitari

I trattamenti antiparassitari, devono essere eseguiti, solamente, quando le condizioni meteorologiche garantiscono che il prodotto permanga nella sola area da trattare.

Sono vietati i trattamenti con prodotti antiparassitari e di diserbo, quando possano recare danno a persone, animali o cose.

Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, anticrittogamici, diserbanti, ecc.) si devono adottare tutte le precauzioni atte ad evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci sulle proprietà o colture altrui, l'utilizzatore deve avvertire immediatamente il confinante, comunicandogli il tipo di prodotto utilizzato ed il tempo di inagibilità.

Nei pressi del centro abitato, l'uso dei prodotti antiparassitari, deve avvenire nei giorni privi di vento e lontano dagli orari dei pasti.

Nei fondi che si trovano lontano dal centro abitato (in aperta campagna), l'uso dei prodotti antiparassitari deve avvenire in modo che il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

Durante il trattamento, dovrà essere apposto il divieto di accesso alle aree trattate alle persone non addette, mediante appositi cartelli recanti la dicitura "PERICOLO - DIVIETO DI ACCESSO - COLTURA TRATTATA CON PRESID SANITARI" oppure "PERICOLO - DIVIETO DI ACCESSO - TERRENO TRATTATO CON PRESID SANITARI".

La preparazione delle miscele antiparassitarie è vietata in prossimità di corsi d'acqua, fontane, sorgenti, vie e piazze pubbliche. Nei pressi di tali luoghi è vietato anche il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti antiparassitari, nonché lo scarico delle relative acque.

Le confezioni vuote, che originariamente hanno contenuto presidi sanitari di qualunque classe tossicologica, devono essere conferiti a ditte specializzate, abilitate alla raccolta ed al trasporto di rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati.

ART. 37 DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA.

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

Nell'evenienza di comparsa di crittogame, parassiti delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente osservate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti.

Se si verificano casi di malattia diffusibile o pericolosa. i proprietari e/o i conduttori non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Inoltre tutti i proprietari di piante colpite dalla "Processionaria del Pino" devono provvedere a propria cura e spesa, alla rimozione dei nidi mediante taglio dei rami infestati ed alla loro

distruzione con il fuoco (periodo dicembre/aprile), è assolutamente vietato introdurre presso l'area comunale dell'Olmetto le ramaglie con i nidi di processionaria nei contenitori della raccolta domiciliare e in ogni altro spazio aperto; In caso di mancata ottemperanza sarà disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi mediante ordinanza del Sindaco, con addebito delle relative spese al trasgressore.

ART. 38 - RESIDUI DI COLTIVAZIONI

Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide de mais. i tutoli i residui colturali del mais che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinosa e di altri parassiti. i residui delle potature dei tralci dei vigneti devono essere adeguatamente eliminati con sminuzzamento e relativo interramento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.

ART. 39 - TERRENI INGERBIDITI E VIGNETI INCOLTI.

In caso di terreni ingerbiditi, i proprietari degli stessi dovranno mantenere una fascia di rispetto di almeno dieci metri dal limite delle proprietà confinanti e dal ciglio delle strade vicinali e comunali. Se a tali operazioni non provvederanno i proprietari, le stesse potranno essere eseguite coattivamente dal Comune che, in seguito, si rivarrà per il rimborso delle spese sui proprietari dei fondi ingerbiditi.

Previa perizia asse ve rata di un esperto in materia. è fatto obbligo ai proprietari di estirpare i vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (*Oidio, Peronospora, Flavescenza Dorata, Black Rot, Metcalfa Pruinosa, etc.*) anche a notevoli distanze, e *previa procedura di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale e giuste disposizioni regionali vigenti in materia.* Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere, il Comune potrà far eseguire lestirpo. In tal caso, tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.

TITOLO VII MALATTIE DEL BESTIAME

ART. 40 - OBBLIGO DI DENUNCIA

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.

ART. 41- MALATTIE CONTAGIOSE

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, i I proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza con altri animali per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari o i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

SMALTIMENTO DEGLI ANIMALI MORTI

ogni caso di morte dei propri animali deve essere segnalato dall'allevatore al servizio veterinario dell'ASL, il quale non appena informato dell'avvenuto decesso di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente. Quando la morte sia dovuta a una delle malattie infettive di cui all'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54), la carcassa dell'animale dovrà essere avvolta in un telo imbevuto di soluzione disinfettante, tenuta al riparo dal sole e isolata dall'allevamento, in attesa delle disposizioni del servizio veterinario dell'ASL. Lo smaltimento dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal servizio veterinario dell'Asl. E' assolutamente vietato l'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo. Tale modalità di smaltimento, potrà essere eseguita solo in casi particolari ed eccezionali in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR320/54) e comunque nel rispetto delle normative vigenti ed autorizzato esclusivamente con provvedimento del Sindaco su disposizione del servizio veterinario e del servizio di igiene pubblica dell'asl.

L'interramento è consentito solo ed esclusivamente per le carcasse di cani e gatti. Gli animali morti per cause naturali o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità delle specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata. la cremazione potrà essere eseguita solo presso gli appositi inceneritori autorizzati.

TITOLO VIII MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Art. 42 – MANUTENZIONE DI STRADE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO. ACCESSI E DIRAMAZIONE.

Ai proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico, è fatto obbligo, di:

1. provvedere al taglio dell'erba, delle siepi, degli arbusti, dei rami e delle alberature ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni altro tipo di vegetazione, mantenendo gli stessi permanentemente regolati, in modo tale da evitare restringimenti della sede stradale e dei marciapiedi, necessari alla circolazione veicolare e pedonale, al fine di assicurare la piena visibilità delle aree necessarie alla viabilità e leggibilità della segnaletica dalla distanza e angolazione necessarie;
2. provvedere a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del terreno oppure la caduta di massi o di altro materiale sulla strada ed il conseguente ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
3. rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale;
4. assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo, rimuovendo ogni tipo di materiale, proveniente dal fondo o terreni di proprietà, che ostacoli il regolare deflusso delle acque meteoriche;
5. mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolate in modo tale da evitare che danneggiano i corpi dell'illuminazione pubblica riducendo la luminosità nelle ore notturne, nonché la visione di specchi parabolici riflettenti la visibilità della carreggiata. Le siepi poste a dimora al confine con strade

pubbliche o di uso pubblico, nonché a confine con altre proprietà sia pubbliche sia private, non potranno superare l'altezza massima di metri 3,00.

6. provvedere a ripetere le suddette operazioni di taglio, mantenimento e pulizia, ogni qualvolta le stesse si rendano necessarie; nell'eventualità in cui gli interessati, non procedano autonomamente al taglio dell' erba, delle piante e delle siepi, alla pulizia dei fossi ed al mantenimento delle ripe, i lavori verranno eseguiti dalla ditta appaltatrice del "Servizio di Manutenzione verde pubblico comunale", con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;

In caso di incidenti causati da incuria del fronte strada, le responsabilità civili e penali, graveranno sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree;

Inoltre:

1. è fatto divieto di danneggiare il fondo stradale, delle strade pubbliche, ad uso pubblico o private, con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli;

2. è fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade, in tutto od in parte, mediante accumuli di qualsiasi natura e di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura e alle opere connesse alle strade. Senza la preventiva autorizzazione amministrativa è infatti proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde.

3. l' attraversamento di strade pubbliche o di uso pubblico, con condutture di acqua permanenti, comporta l'obbligo di ripristino del fondo stradale ed il mantenimento delle condotte o dei ponti, in modo tale che non ne derivi danno al fondo stradale stesso. Gli attraversamenti ed i ponti, devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dal Servizio Tecnico Comunale;

4. sulle strade pubbliche o di uso pubblico non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni a fondi e fabbricati laterali, senza i preventivi permessi edilizi.

ART. 43 - TRANSITO CON MEZZI CINGOLATI E CIRCOLAZIONE DEI MEZZI AGRICOLI SULLE STRADE

Sono vietati il transito e le manovre con mezzi cingolati industriali ed agricoli su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti di apposite protezioni.

I trasgressori sono tenuti al risarcimento dei danni. oltre al pagamento della sanzione stabilita dal Sindaco in conformità a questo Regolamento.

ART. 44 - PULIZIA DELLE STRADE

Su tutte le strade è vietato gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, nonché apportare o spargere fango. Le macchine agricole, per poter circolare sulle strade" devono rispettare le prescrizioni ed essere munite dei dispositivi dettati dal Codice della Strada. Prima che siano immesse sulle strade o in altri luoghi pubblici, le macchine agricole ed i particolari di esse (pneumatici, aratro, ogni qualsivoglia attrezzo agricolo attaccato) devono essere prevalentemente puliti onde evitare l'abbandono sulle strade di materiali che creino pericoli per la circolazione. Qualora durante il trasporto, cadessero sul sedime stradale fango, terra, sabbia, ghiaia, liquame, letame, detriti, fieno o qualsiasi materiale o derrate agricole. in modo da imbrattare, insudiciare o ingombrare il sedime stesso, i conduttori responsabili sono tenuti a provvedere immediatamente a proprie spese e cura allo sgombero ed alla completa pulizia della strada.

La violazione comporta una sanzione amministrativa secondo le norme vigenti.

Art. 45 -Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o privato, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell' area destinata a viabilità.

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno mt. 1 (uno) dalla sede stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

TITOLO IX TUTELA DELL' AMBIENTE

La tutela dell'ambiente è sottoposta alla L.R. n. 32 del 2-11-1982 artt. 5 e 6.

ART. 46 - ABBANDONO DI RIFIUTI

È vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi di pubblico accesso, privati, nonché in specchi e corsi d'acqua.

La combustione dei rifiuti è vietata dalla normativa vigente.

I rifiuti devono essere smaltiti, secondo la tipologia, negli appositi punti di raccolta e con le modalità stabilite dall' Amministrazione in funzione delle leggi vigenti.

ART. 47 - TUTELA DELLE SORGENTI

E' vietato deviare, danneggiare o distruggere sorgenti naturali o modificarne le condizioni. E' altresì vietato inquinare le sorgenti con rifiuti di qualsiasi natura o con liquidi inquinanti. E' istituita un'area di tutela assoluta per le sorgenti naturali, all'interno della quale non sono consentiti interventi di qualunque genere.

Sono unicamente ammessi interventi volti alla pulizia e al mantenimento della sorgente.

(Trattandosi di violazioni in materia ambientale verranno applicate le sanzioni previste dal T.U. per l'ambiente).

ART. 48 - TUTELA DELLE PIANTE DI VALORE STORICO, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Constatato, che nel territorio comunale esistono piante di valore storico. ambientale e paesaggistico (quali gelsi. querce. roveri. ecc.) queste per la loro storia e cultura. meritano di essere salvaguardate. Pertanto se ne fa divieto di abbattimento, estirpazione o indebolimento se non previa richiesta motivata all'Autorità comunale che, verificata la necessità inderogabile. rilascia regolare autorizzazione di abbattimento, L'abbattitore, proprietario del fondo o che per esso. ha l'obbligo di piantare due piante per ogni pianta abbattuta. La piantagione deve avvenire prima dell'abbattimento, I tecnici e la polizia municipale verificheranno l'avvenuta piantagione. L'inottemperanza a tale obbligo verrà sanzionata in base alle disposizioni di cui al successivo art. 46,

TITOLO X TUTELA DEI BOSCHI

La tutela dei boschi è sottoposta alle seguenti leggi e norme:

- LR. 2-11-1982 n. 32

- Prescrizioni di massima di Polizia Forestale vigenti in Provincia di Torino

- LR. 9-6-1994 n.16 (interventi per la protezione dei boschi dagli incendi)

- D. G. R. n. 66-884 del 19-9-2000

Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, dei frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole, nonché il taglio dei singoli alberi non costituenti bosco.

E' permesso in ogni stagione il taglio di piante di ogni specie se morte o invase da parassiti e di cui occorrerebbe provvedere all'abbattimento per misura di tutela a giudizio del Corpo Forestale.

La nuova piantumazione sul territorio Comunale di conifere, non è consigliabile dato l'alto impatto ambientale non accettato dal nostro particolare micro sistema (le conifere acidificano sia i terreni che i corsi d'acqua, sono da privilegiare piante a foglie caduche).

Unica specie accettabile da un punto di vista ecologico sarà la specie "Pino Silvestre"; poiché tale specie è sensibile alla processionaria, sarà a carico e responsabilità del proprietario del fondo la cura e prevenzione ad attacchi parassitari.

Sono accettate le specie conifere cedrus Atlantica e Deodora, limitate ai parchi privati su segnalazione di impianto all'Ente.

ART. 49 - ESECUZIONE DEI TAGLI DEI BOSCHI CEDUI

Il bosco ceduo può essere tagliato dal 16 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo,

Per le modalità di taglio, di potatura, di allestimento delle tagliate, vedi artt. 6-8-10 delle prescrizioni di massima della Polizia Forestale.

Permessi per il taglio:

- il taglio, al di sotto dei 5.000 metri quadri, non è soggetto a richiesta di permessi, salvo trattasi di terreno soggetto a vincolo idrogeologico.

- Per superfici superiori occorre dare segnalazione al Corpo Forestale dello Stato, salvo trattasi di terreno soggetto a vincolo idrogeologico.

Matricine:

Riferirsi all'art 50 del D.G.R. n. 66-884 del 8-9-2000

Cedui misti:

L'abbattimento di fustaie (esempio querce, ciliegi selvatici, olmi, conifere ecc.) incluse nel bosco ceduo, è soggetto a richiesta di autorizzazione al Corpo Forestale dello Stato.

Le modalità da seguire per l'effettuazione dei tagli boschivi nelle varie fattispecie in cui è prescritto il rilascio di specifica autorizzazione sono regolate dalla Leggi Regionali. Data la particolare criticità idrogeologica del nostro territorio, è fatto obbligo di governo e controllo, del sito interessato al taglio, per almeno i successivi 4 anni con interventi adeguati di pulizia e contenimento delle infestanti.

NOTA: Taglio di piante sugli argini delle acque pubbliche,

Il taglio delle piante, sui bordi degli argini delle acque pubbliche, è soggetto ad autorizzazione da richiedersi al Corpo Forestale dello Stato.

E' facoltà del Sindaco, disporre obblighi di abbattimento per motivi di pubblica salute o incolumità, con oneri e responsabilità a carico del proprietario dei soggetti vegetali interessati.

Nei boschi cedui di ontano, nocciolo, citiso (Ginestre), pioppo, salice e robinia non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è obbligato a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta successiva al taglio, mediante piantagione o semina.

Le realtà invase da edera, vitalba e altre forme vegetali che possano realmente essere un pericolo per la vita stessa dell'albero e di pericolosità per il suolo nel momento di caduta per sradicamento accidentale per l'effetto vela dell'albero stesso, devono essere attentamente monitorati e contenuti con relativa pulizia su almeno i primi 3 metri di fusto.

Dal taglio dovranno essere rispettate almeno il numero di matricine fissato dalla legge forestale regionale e dal suo regolamento di esecuzione;

Le utilizzazioni boschive dovranno avvenire in conformità alla medesima.

ART. 50 - ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI

La prevenzione degli incendi e l'accensione dei fuochi è regolamentata da segnalazioni periodiche emesse dagli organi competenti e affisse in luoghi pubblici a cura dell'Amministrazione Comunale. La materia è inoltre regolamentata dagli artt. 9 e 10 L.R. n. 32/11/1982, Il materiale agricolo o forestale derivante da sfalci, ripuliture o potature proveniente dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 "Imprenditore agricolo", debbono essere smaltiti mediante processi che non danneggino l'ambiente. né mettano in pericolo la salute pubblica. oppure tramite il conferimento diretto presso l'area Comunale presso l'Olmetto, negli orari di apertura della stessa. E' tuttavia consentito l'abbruciamento durante tutto l'arco dell'anno, con esclusione dei periodi nei quali viene decretato lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi. da parte del presidente della Giunta Regionale. La combustione, dopo verifica atta ad escludere di trovarsi in un periodo di massimo rischio di incendi boschivi si intende così disciplinata:

orari: la combustione potrà essere effettuata tra le ore 07,00 e le 10,00 e tra le ore 16.00 e le 18,00; alla scadenza delle fasce orarie consentite, i cumuli fumanti, dovranno essere spenti:

dimensioni: la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, di larghezza massima di metri 5X5 ed in quantità giornaliera e non superiori a 3 metri steri (lo stero equivale ad un metro cubo) per ogni ettaro (10.000 metri quadrati di terreno);

distanze: la combustione deve avvenire ad una distanza minima di metri 100 da aree forestali, cataste di legname e/o fieno o qualsiasi deposito di materiale combustibile e di metri 30 da edifici di proprietà di terzi e da strade pubbliche:

modalità: l'abbruciamento dei residui vegetali dovrà essere effettuato solo sul luogo di produzione degli stessi, durante tutte le fasi di attività e fino a completo spegnimento dovrà essere garantita e assicurata costante vigilanza da parte del proprietario o conduttore del terreno.

E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;

La combustione dovrà essere eseguita in giornate prive di vento e preferibilmente umide. In caso di mutamento delle condizioni atmosferiche con insorgenza di vento la combustione dovrà essere sospesa;

divieti: La combustione di qualsiasi materiale o sostanze diverse dal materiale vegetale di origine agricolo e forestale, anche se mischiato ad esso, è sempre vietata e sarà considerata gestione illecita di rifiuti e combustione illecita e come tale sottoposta a sanzioni penali ai sensi degli art.256 e 256 bis del D. Lgs 152/2006.

E' facoltà dei confinanti, qualora dal fuoco derivino fumo o odori molesti, pretendere lo spegnimento dello stesso.

ART 51- MESSA A DIMORA DI PIANTE AD ALTO FUSTO

Per la messa a dimora di piante ad alto fusto, nel territorio comunale, dovranno essere osservate le seguenti distanze tenendo presente che per albero si considererà la base esterna del tronco al momento della piantagione:

- a)** dai confini delle proprietà private o delle strade – Mt. 10 (dieci);
- b)** dai cigli stradali - Mt. 10 (dieci) – (delle strade pubbliche o private il cui confine non è catastalmente di facile determinazione);
- c)** dai corsi d'acqua Metri 3 (tre).
- d)** nel caso di opere pubbliche con interventi di arredo urbano tali distanze possono essere derogate.
- e)** resta inteso che la vegetazione esistente al momento dell'entrata in vigore del Regolamento, deve essere trattata in rispetto al C.C ed a tutte quelle norme che ne determinano la possibilità di esistere in quanto attive da almeno 30 anni.
- f)** **VIVAI** distanza da qualunque confine metri TRE. Dette piantagioni si devono estirpare obbligatoriamente entro il 5° anno.

ART. 52 – MESSA A DIMORA DI PIANTE DA FRUTTO

Per la messa a dimora di piante da frutto che comunque non dovranno superare un'altezza della chioma di metri quattro, nel territorio comunale, dovranno essere osservate le seguenti distanze tenendo presente che per albero, si considererà la base esterna del tronco al momento della piantagione:

- a)** Metri 3 dai confini e dai fossi;
- b)** Metri 3 dai cigli stradali.

Le chiome degli alberi, anche nel massimo sviluppo vegetativo, non dovranno sporgere su altra proprietà o su strada.

- c)** vengono cessare tutte quelle norme di consuetudine agricola locale che non sono più compatibili con le esigenze attuali.

ART. 53 – MESSA A DIMORA DI VITI, ARBUSTI E SIEPI

Per la messa a dimora di viti, arbusti e siepi, comunque alti non più di metri 2,5, nel territorio comunale, dovranno essere osservate le seguenti distanze:

- a)** Metri 1 dai confini e dai fossi
- b)** dai cigli stradali – come da Codice della Strada.

Si precisa che, anche nel massimo sviluppo vegetativo, viti, arbusti e siepi, non dovranno sporgere su altra, proprietà o su strada.

ART. 54 – DIVIETI

E' vietato eseguire piantagioni, seminativi e canneti, sia pur osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussista scarsa visibilità, se non previa verifica e autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

E concesso piantare arbusti, siepi e salici sui cigli franosi in modo da ostacolare lo smottamento previa richiesta e sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli alberi ed arbusti nati spontaneamente all'interno delle distanze di rispetto, sia di terreni coltivati che abbandonati, che recintati nelle proprietà private, nel rispetto del confinante, dovranno essere tagliati a cura del proprietario su istanza della parte confinante e/o dell'ente proprietario della strada, del fosso, o di una proprietà, nel rispetto delle leggi e procedure vigenti al momento del contenzioso. L'età della vegetazione non può escludere il danno nel caso esso venga evidenziato da esperti qualificati.

ART. 55 – DEROGHE

Sono comunque consentite deroghe, relativamente alle distanze dai confini in presenza di accordo scritto, in tal senso, tra le parti confinanti.

ART. 56 –VICINATO

Il vicino può esigere che vengano tagliati i rami degli alberi che si protendano sul suo fondo e può tagliare le radici e i rami che si addentrano sul suo fondo.

TITOLO XI CONTROLLI E SANZIONI

ART. 57 - VIOLAZIONI E SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.

ART. 58 - RIPRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista. il Sindaco può ordinare la rimessa in ripristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni, quando ricorrono gli estremi di cui all'ad. 54 del D. Legislativo 267/2000.

ART. 59- OMISSIONI DI OTTEMPERANZE

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate dal Responsabile del Servizio, salvi i casi previsti dall'ad. 650 del Codice Penale o da altri leggi o regolamenti generali e speciali è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 52 a Euro 516.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;
- per la morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere, di norma, una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto, da parte del trasgressore, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.

ART. 60- SEQUESTRO E CUSTODIA

I Funzionari e gli Agenti, nell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia giudiziaria, In materia dovranno comunque osservarsi le norme della *Legge 24-11-1981 n. 689* e del *D.P.R. 22-7-1982 n. 571*. Le cose sequestrate saranno conservate nel magazzino comunale o presso altro deposito. Il relativo verbale verrà trasmesso sollecitamente a l'Autorità competente.

TITOLO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 61 ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Regolamento avrà vigore decorsi ulteriori quindici giorni dalla pubblicazione dall'esecutività della deliberazione consiliare.

Abroga tutti i precedenti regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

ART. 62 - DEROGA

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente regolamento ma ricade nelle disposizioni del Codice Civile.

ART. 63- NORME GENERALI

Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile ed ogni altra norma legislativa in materia.